



Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche

POS. CNR N. 615/14  
REP. CNR CN. N. 7389

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Ci:

F:

N. 0013451

18/02/2014



penelope  
business provider

## ACCORDO QUADRO

Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato "CNR", con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 7, cap 00185, in persona del Presidente Prof. Luigi Nicolais,

e

La società Penelope S.p.A., di seguito denominata "Penelope", in persona dell' Amministratore Unico, Francesco Marandino nato a Napoli, il 6/08/1969 elettivamente domiciliato presso la sede legale sita in Napoli alla Via Giuseppe Orsi n. 13 CAP 80128, giusta procura n.ro repertorio 19909 e n.ro raccolta 11357 del 17/12/2009 del dr. Roberto Chiari, Notaio in Napoli,

e di seguito denominate anche singolarmente "la Parte e/o congiuntamente "le Parti".

Premesso che

A. Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR con particolare riferimento al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DiSBA) contribuisce al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare sostenibile e innovativo, perseguendo i seguenti obiettivi:

- aumento di conoscenze nell'ambito della genomica strutturale e funzionale degli organismi di interesse agrario e utilizzo di tali conoscenze per nuovi sviluppi

- biotecnologici, tra cui l' utilizzo della pianta/cellula vegetale per produzioni di carattere agroindustriale;
- caratterizzazione molecolare e funzionale delle risorse genetiche (vegetali, animali e microbiche) di interesse agroalimentare;
  - ottenimento e sviluppo di nuovo materiale genetico vegetale con migliorate caratteristiche agronomiche e/o di aumentato valore nutrizionale/nutriceutico;
  - aumento delle conoscenze per programmi di miglioramento genetico per animali in produzione zootecnica;
  - progettazione e sviluppo e di tecniche integrate ed ecocompatibili nelle produzioni vegetali ed animali;
  - creazione di sistemi previsionali per la gestione delle risorse disponibili sul territorio in relazione alla produzione e qualità del sistema agrario e agroalimentare;
  - individuazione di nuovi prodotti e processi di interesse per l'industria agroalimentare;
  - studio e messa a punto di nuove metodologie diagnostiche connesse alla qualità, al valore nutrizionale e nutriceutico e alla sicurezza degli alimenti;
  - aumento di conoscenze sul rapporto tra alimenti e salute;
  - sviluppo della normativa giuridica inerente al diritto alimentare

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

B. La società Penelope opera nel settore consulenza direzionale, strategica e tecnologica ad aziende ed enti pubblici attraverso la realizzazione di studi e piani tecnici e l'implementazione di sistemi informatici.

Penelope partecipa ad attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'ICT attraverso la cooperazione con enti di ricerca.

Penelope ha sviluppato una propria piattaforma tecnologica denominata ValueGo®, per la tracciabilità e sicurezza alimentare.

ValueGo® è una piattaforma che integra tecnologie hardware e software per assicurare la tracciabilità e la sicurezza degli alimenti attraverso la verifica dei processi e dei metodi di lavorazione di ogni singola impresa lungo tutta la filiera. Ciò implica la possibilità di certificare la qualità della produzione con strumenti in grado di registrare automaticamente informazioni su ogni processo di trasformazione e la successiva distribuzione. ValueGo® è uno strumento in grado di adattarsi ai processi di diversi prodotti ed a vari modelli di supply chain "apprendendo" il business context dalla capacità di modellare congiuntamente standard, norme di legge e regole di produzioni applicabili ad un singolo prodotto.

Penelope è impegnata, anche con altri partner industriali di rilevanza mondiale, nella evoluzione della suddetta piattaforma come soluzione di riferimento per la tracciabilità e sicurezza alimentare nel mercato globale.

Le competenze tecnico/industriali esistenti in Penelope e quelle scientifiche esistenti presso i Dipartimento del CNR, primo fra tutti il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari, possono consentire lo sviluppo di una piattaforma integrata per la sicurezza alimentare.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

##### Art.1

*(Valore delle premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

##### Art.2

*(Finalità)*

Il CNR e la Penelope, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, divulgazione ed altre iniziative comuni nell'ambito dello sviluppo di sistemi rivolti alla sicurezza alimentare anche in funzione dell'evento Expo 2015, in programma a Milano nell'anno 2015, ed avente a tema "Nutrire il pianeta, Energia per la vita" al fine di identificare ed implementare l'eredità che l'Evento sarà tenuto a lasciare al suo termine.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

### Art.3

#### *(Tipologia delle azioni programmatiche)*

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti saranno finalizzati principalmente:

- alla promozione e al coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- alla possibile utilizzazione industriale dei risultati e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- alla realizzazione di infrastrutture di cooperazione in ambito agroalimentare.

### Art.4

#### *(Comitato di indirizzo)*

Il CNR e la Penelope concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- b) supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- d) proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dall'Amministratore Unico della Penelope o suo delegato, nonché da ulteriori due membri di cui uno designato dal Presidente del CNR e uno dall'Amministratore Unico della Penelope.

Il Comitato di Indirizzo potrà avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti delle Parti, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

#### **Art. 5**

##### *(Convenzione Operativa)*

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula di convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e termini per l'utilizzo industriale degli stessi, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione Operativa, con l'accordo delle due parti firmatarie della presente Convenzione Quadro, possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione Operativa stessa.

La Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione stessa.

#### **Art. 6**

##### *(Finanziamenti)*

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari di una Parte nei confronti dell'altra.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti, anche internazionali, interessati.

## Art. 7

*(Diritti di Proprietà Industriale)*

A meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n.30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del Programma. In particolare:

- ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essi realizzato individualmente nell'ambito delle attività qui previste;
- i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

L'eventuale utilizzo sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.

## Art. 8

*(Entrata in vigore e durata)*

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla sua data di sottoscrizione. L'Accordo potrà essere rinnovato tramite consenso da manifestarsi per iscritto tra le parti di 5 anni in 5 anni, salvo modifiche previamente concordate tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.


Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 11 / FEB / 2014

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais



Per la Penelope Spa

L'Amministratore Unico

Dr. Francesco Marandino

